

DIRETTIVA 2013/23/UE DEL CONSIGLIO**del 13 maggio 2013****che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 73/239/CEE ⁽¹⁾, 2002/83/CE ⁽²⁾, 2005/68/CE ⁽³⁾ e 2009/138/CE ⁽⁴⁾,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Articolo 1

Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2009/138/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

Articolo 2

vista la proposta della Commissione europea,

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

considerando quanto segue:

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.

(1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY

ALLEGATO

1. All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE, è aggiunto quanto segue:

«— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”.»
 2. La direttiva 2002/83/CE è così modificata:
 - a) all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:

«— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”»;
 - b) all'articolo 18, paragrafo 3, dopo il quinto trattino è inserito quanto segue:

«— alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia e»,
 3. Nell'allegato I della direttiva 2005/68/CE, dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:

«— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”»,
 4. La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
 - a) all'articolo 73, paragrafo 5, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«e bis) alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia»;»
 - b) l'allegato III è così modificato:
 - i) nella parte A, è inserito il seguente punto:

«10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”»;
 - ii) nella parte B, è inserito il seguente punto:

«10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”»;
 - iii) nella parte C, è inserito il seguente punto:

«10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”».
-